Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 27 ottobre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 27 OTTOBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella UNDICESIMA estrazione del 10 ottobre 1969; Parte II: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(8444)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ». — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella UNDICESIMA estrazione del 6 ottobre 1969; Parte II: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(8445)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1691.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio, presso la facoltà di economia e commercio.

Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio

Art. 26. — E' istituito presso la facoltà di economia e commercio, il Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio.

Art. 27. — Il centro ha lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento degli istituti di istruzione superiore operanti nel settore degli studi economici e sociali, per il progresso della scienza anche a mezzo di ricerche autonome e per l'elevazione degli studi superiori.

Il collegio, annesso al centro, ha lo scopo di consentire ai giovani più meritevoli e meno abbienti, scelti a mezzo di concorso nazionale, l'esercizio del diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 28. — Il centro persegue le sue finalità attraverso l'attività della facoltà di economia e commercio, della annessa scuola di statistica, di scuole dirette a fini speciali e di scuole di perfezionamento, nonchè a mezzo di corsi di perfezionamento e di cultura, di seminari, di conferenze, di visite aziendali, di viaggi d'istruzione in Italia e all'estero. Al migliore conseguimento delle dette finalità concorrono l'attività didattica che viene svolta nel collegio e l'assistenza fornita dallo stesso.

Il centro curerà la pubblicazione di una rivista di studi economici e sociali, nonchè degli annuali relativi alla vita del centro e alle ricerche scientifiche da esso promosse.

Art. 29. — Sono organi del centro: *A*) Il presidente; *B*) il consiglio direttivo. E' presidente del centro, il rettore dell'Università di Messina. Fanno parte del consiglio direttivo, oltre il rettore, i professori di ruolo della facoltà di economia e commercio della stessa università.

Art. 30. — Entro il mese di marzo di ciascun anno, il consiglio direttivo delibera in ordine al programma per il triennio successivo.

Art. 31. — Il centro ha la propria sede provvisoriamente in locali messi a disposizione della facoltà di economia e commercio.

Il centro e il collegio avranno la loro sede definitiva negli stabili che verranno costruiti ed attrezzati con i fondi a ciò destinati dalla Regione siciliana.

Art. 32. — Per le spese inerenti al funzionamento del collegio, provvede, con fondi che verranno all'uopo reperiti, l'Università di Messina, che ne ha l'amministrazione.

Art. 33. — Il governo didattico e disciplinare del collegio spetta ad una commissione, composta dal rettore, quale presidente del centro e da quattro professori titolari della facoltà di economia e commercio scelti dal consiglio di facoltà.

La commissione è costituita con decreto del rettore e dura in carica due anni; ad essa si applicano le norme proprie degli organi collegiali universitari.

La commissione ha facoltà di affidare incarichi permanenti a propri componenti e può altresì istituire commissioni speciali per lo studio di problemi particolari o per la condotta di determinata attività.

Art. 34. — Il rettore dell'università è il direttore del collegio. Sovrintende al buon andamento didattico e disciplinare e coordina l'attività della commissione che è da lui convocata. Sorveglia su tutto il funzionamento del collegio e prende i provvedimenti di urgenza nel campo didattico e disciplinare.

Tutte le attribuzioni del direttore del collegio, nei casi di delega, di assenza e di impedimento, sono svolte dal più anziano dei componenti della commissione didattica e disciplinare.

Art. 35. — L'anno accademico del collegio ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 36. — Con apposito regolamento, saranno dettate le norme relative all'ammissione dei giovani al collegio, al trattamento per gli ammessi, all'organico e al trattamento giuridico ed economico del personale insegnante ed assistente, ed a tutti gli atti di attività del collegio.

Art. 37. — Spetta al rettore dell'università, quale presidente del centro e della commissione didattica e disciplinare del collegio, di promuovere l'emanazione degli atti e provvedimenti di riconoscimento governativo o regionale, che dovessero essere ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali del centro e del collegio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1692.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « della Misericordia », con sede in Montevarchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « della Misericordia »,

di Montevarchi è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « della Misericordia », con sede in Montevarchi (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montevarchi;

due membri designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 marzo 1938, in rappresentanza degli originari interessi dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

RESTIVO — ZELIOLI LANZINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 113. — CARUSO

LEGGE 1° ottobre 1969, n. **697**.
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I quadri XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII - ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, riportati nell'allegato *A* annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

Art. 2.

Fino alla completa copertura dei posti di organico, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, e degli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1967, n. 560, sono valide anche per quanto concerne l'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli per la nomina a capitano del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nel limite di un ottavo delle vacanze esistenti, alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, nel grado di capitano di detto ruolo, comprese le vacanze conseguenti all'aumento organico risultante dall'annesso quadro XII.

Al concorso possono prendere parte i capitani di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in possesso di una delle lauree previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del suddetto Corpo ovvero della patente di capitano di lungo corso che al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il 43° anno di età.

I requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per le prove di esame, la composizione della commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli idonei si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito dal seguente:

« La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. I relativi provvedimenti e quelli riguardanti lo stato e la disciplina sono adottati dal Ministero della difesa di concerto col Ministero della marina mercantile ».

Art. 5.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.591.000, per l'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1969 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — E. COLOMBO — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ALLEGATO

XI. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO (1)	Forma di avanzamento al grado superiore (2)	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento (3)	Organico del grado (4)	Promozioni annuali al grado superiore (5)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) (6)
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	5	1 ogni 4 anni (*g*)	1 ogni anno
Colonnello . . .	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo	35	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	83	5 o 6 (*q*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano . . .	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	122	9 o 10 (*r*)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	12 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	54	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	—		—	

XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO (1)	Forma di avanzamento al grado superiore (2)	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento (3)	Organico del grado (4)	Promozioni annuali al grado superiore (5)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) (6)
Colonnello . . .	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	7	2 ogni 7 anni (*g*) (*s*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo	59	1 o 2 (*t*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	38	—	—
Sottotenente . .	anzianità	—			

LEGGE 1° ottobre 1969, n. **698**.

Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e*-bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare, in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — E. COLOMBO — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. **699**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele III », con sede in Iesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Vittorio Emanuele III » di Iesi è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 9 agosto 1929, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Vittorio Emanuele III », con sede in Iesi (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Iesi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 agosto 1929, modificato con regio decreto 2 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **700**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale del Dono Svizzero di Formia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1969, n. 340, con il quale l'ospedale del Dono Svizzero di Formia (Latina) è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 26 giugno 1969, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale del Dono Svizzero di Formia è stato classificato ospedale generale provinciale, ai sensi degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipendono almeno un ospedale provinciale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono uno o più ospedali di zona;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 21 gennaio 1969, n. 340, per la parte che indica la composizione del Consiglio di amministrazione dell'ospedale del Dono Svizzero di Formia;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, n. 340, con il quale l'ospedale del Dono Svizzero di Formia è stato dichiarato ente ospedaliero è costituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Latina;

due membri eletti dal consiglio comunale di Formia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati o nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1951 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.

Autorizzazione al comune di Capua a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari n. 237 del 2 dicembre 1966 e n. 7 del 30 gennaio 1969 del comune di Capua;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 74.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Capua un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ufficio tecnico comunale il comune di Capua è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 74.000.000 cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Capua un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 5.529.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 74.000.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Capua il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 luglio 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1969
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 40

(10066)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e zone circostanti del comune di Collalto Sabino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti del comune di Collalto Sabino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Collalto Sabino;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal Sindaco del comune di Collalto Sabino che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè posta su un alto colle con l'antico caratteristico nucleo, dominato dal monumentale castello, con le zone sottostanti ricche di notevole vegetazione di pini, castagni ed altre essenze, formano un insieme di cose aventi valore estetico e tradizionale e costituisce un notevole complesso panoramico con suggestivi quadri naturali. Esistono, inoltre, sulla zona punti di visuale che, data la loro elevata posizione, offrono vastissimi panorami verso valle e lontano verso la caratteristica cerchia dei Sabini e permettono di godere pittoresche vedute del complesso dell'abitato, particolarmente dalla strada provinciale Casabianca-Collalto e dalla Turanese;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti del territorio del comune di Collalto Sabino hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: partendo dallla comunale Collalto-Rieti in località Aringo, il limite del vincolo segue il confine delle particelle catastali 101, 97, 96, 131 e 141 del foglio n. 18 fino alla Nuova strada, indi prosegue lungo questa verso sud sino alla particella catastale 272 del foglio n. 18, indi il confine della particella catastale 272, raggiungendo la strada della Cerveta, poi lungo questa, lungo il confine delle particelle catastali 314, 315 e 332 del foglio n. 18, della particella catastale 61 del foglio n. 23, delle particelle catastali 22 e 32 del foglio n. 24, indi lungo il lato ovest della strada provinciale Casabianca-Collalto giunge all'incontro delle particelle catastali 69, 70 e 72 del foglio n. 24, prosegue da qui lungo i confini delle particelle catastali 72, 114, 115 e 118 e porzione delle particelle catastali 547, 122, 121 e 89 del foglio n. 24 e della particella catastale 335 del foglio n. 20 ricadenti nella fascia di ml. 40 (quaranta) dal bordo esterno della provinciale Casabianca-Collalto; poi il limite del vincolo prosegue lungo i confini delle particelle catastali 332, 306, 305, 304, 299, 345, 297, 296, 263, 258, 256, 257, 234, 220, 219, 179, 169 e 166 del foglio n. 20, indi lungo i confini delle particelle catastali 433, 432, 163, 162, 161 e 139 del foglio n. 19, poi delle particelle catastali 380 e 92 del foglio n. 18 fino alla comunale Collalto-Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Collalto Sabino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Oggi, 23 marzo 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) COLLALTO SABINO - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, propone a maggioranza, contrario il sindaco, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Collalto Sabino e le zone sottostanti racchiuse entro il seguente perimetro: partendo dalla comunale Collalto-Rieti in località Aringo, il limite del vincolo segue il confine delle particelle catastali 101, 97, 96, 131 e 141 del foglio n. 18 fino alla Nuova strada, indi prosegue lungo questa verso sud sino alla particella catastale 272 del foglio n. 18, indi il confine della particella catastale 272, raggiungendo la strada della Cerveta, poi lungo questa, lungo il confine delle particelle catastali 314, 315 e 332 del foglio n. 18, della particella catastale 61 del foglio n. 23, delle particelle catastali 22 e 32 del foglio n. 24, indi lungo il lato ovest della strada provinciale Casabianca-Collalto giunge all'incontro delle particelle catastali 69, 70 e 72 del foglio n. 24, prosegue da qui lungo i confini delle particelle catastali 72, 114, 115 e 118 e porzione delle particelle catastali 547, 122, 121 e 89 del foglio n. 24 e della particella catastale 335 del foglio n. 20 ricadenti nella fascia di ml. 40 (quaranta) dal bordo esterno della provinciale Casabianca-Collalto; poi il limite del vincolo prosegue lungo i confini delle particelle catastali 332, 306, 305, 304, 299, 345, 297, 296, 263, 258, 256, 257, 234, 220, 219, 179, 169 e 166 del foglio n. 20, indi lungo i confini delle particelle catastali 433, 432, 163, 162, 161 e 139 del foglio n. 19, poi delle particelle catastali 380 e 92 del foglio n. 18 fino alla comunale Collalto-Rieti.

Le particelle catastali sopramenzionate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

(9895)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1969.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro nell'anno finanziario 1969-1970.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con la quale, tra l'altro, è stata istituita in favore dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi del lavoro un'addizionale dell'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto in particolare l'art. 15, secondo comma, di questa ultima legge, il quale demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Considerato che per l'attuazione del citato piano organico dei corsi di addestramento, concordato con

l'ANMIL per l'anno 1969-1970, la somma occorrente al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è stata calcolata in L. 160.000.000;

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'anno 1969-1970 nella cifra complessiva di L. 160.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9919)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1969.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1958 con il quale l'ing. gr. uff. cav. lav. Eugenio Radice Fossati venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Considerato che l'ing. Radice Fossati ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'ing. gr. uff. cav. lav. Eugenio Radice Fossati da presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

Art. 2.

Il prof. Corrado Bonato, è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(10040)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « A.C.L.I. cooperativa di consumo a responsabilità limitata », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati in data 6 ottobre 1969 dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova alla società cooperativa « A.C.L.I. cooperativa di consumo a responsabilità limitata », con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «A.C.L.I. cooperativa di consumo a responsabilità limitata », con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Cesare Ghigliotti in data 5 marzo 1959 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Stefano Bignone è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10039)

DECRETO PREFETTIZIO 15 ottobre 1969.

Integrazione del consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il precedente decreto in data 15 maggio 1968, col quale, veniva ricostituito, per il triennio 1968-1970, il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 54/69 del 20 agosto scorso, con la quale il collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica, costituitosi in Brindisi il 10 maggio 1968, chiede che il consiglio provinciale di sanità venga integrato con un proprio rappresentante nella persona del signor Giuliano Giuseppe;

Ritenuto che la richiesta merita accoglimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la legge 21 ottobre 1957, n. 1027 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il decreto citato in premessa è modificato nel senso che il consiglio provinciale di sanità è integrato con il rappresentante del collegio tecnici italiani di radiologia medica, sig. Giuliano Giuseppe.

Brindisi, addì 15 ottobre 1969

Il prefetto: DE CAMPORA

(10072)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1234 del 24 ottobre 1969. Cassa conguaglio zucchero - Importazione di zucchero bianco di 2ª e 3ª categoria destinato ad usi industriali.

Con circolare n. 1234 del 24 ottobre 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, che ha stabilito tra l'altro la costituzione della Cassa conguaglio zucchero per il graduale inserimento dell'industria saccarifera italiana in quella comunitaria mediante operazioni di conguaglio e perequazione con il prelevamento di un sovrapprezzo a carico di tutti i consumatori;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1222 del 20 giugno 1969 che estende, con modifiche, alla campagna 1969-70 le disposizioni di cui al suddetto provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, ed in particolare il punto 7) del provvedimento C.I.P. n. 1222;

Considerato che il regolamento CEE n. 1009/67 ha attribuito a ciascun paese membro una quota di produzione dello zucchero ed in particolare all'Italia una quota pari a quintali 12.300.000;

Considerato che l'andamento della produzione nazionale della campagna saccarifera 1969-70 di zucchero di 2ª e/o 3ª categoria da destinarsi ad usi industriali rende necessaria una importazione non inferiore a q.li 1.350.000;

Considerato che la situazione di mercato potrebbe non consentire acquisti alle normali condizioni per la copertura del fabbisogno nazionale, disattendendo le finalità perseguite con i ricordati provvedimenti C.I.P. n. 1195 e n. 1222 del graduale adattamento dell'economia saccarifera italiana;

Ritenuto necessario verificare le suddette condizioni di mercato mediante pubbliche gare, ferma restando la libera circolazione della merce alle condizioni normali;

Ritenuto che le condizioni di perequazione di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 1195/68 e n. 1222/69 possano essere realizzate tramite la Cassa conguaglio zucchero destinando parte del sovrapprezzo dovuto all'atto dell'importazione dello zucchero alla copertura dei maggiori costi dell'importazione stessa;

Ritenuto necessario che le contribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, siano determinate, a favore della Cassa conguaglio zucchero e per la realizzazione dei compiti alla medesima affidati, da un lato nella misura più elevata possibile consentita e dall'altro tenuto conto delle condizioni di mercato dei Paesi CEE;

Ritenuto che non tutti gli operatori economici possono disporre di un'organizzazione tale da consentire loro di partecipare alle pubbliche gare di cui sopra e che, conseguentemente, si rende opportuno estendere, per un quantitativo massimo complessivo di q.li 100.000 i risultati di dette gare agli operatori che non vi abbiano partecipato, ma che intendano importare singolarmente quantitativi inferiori a q.li 10.000;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata ad indire pubbliche gare aperte a tutti gli operatori interessati per la offerta della quota parte del sovrapprezzo di cui al punto 4-*b* dei provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, e successivi, dovuta relativamente ad un primo quantitativo di q.li 1.250.000 netti di zucchero bianco di 2ª e/o 3ª categoria destinato ad usi industriali, da importarsi in via definitiva dai Paesi CEE dagli operatori aggiudicatari, al cui carico, o a chi per essi, resterà ogni e qualsiasi spesa relativa.

Possono presentare offerta, oltre le industrie interessate, anche altri operatori che intendano, nel rispetto delle norme e condizioni vigenti, *destinare lo zucchero aggiudicato esclusivamente* ad industrie utilizzatrici.

L'aggiudicazione concerne l'importo del sovrapprezzo da riconoscere, direttamente o tramite le industrie utilizzatrici destinatarie, alla Cassa conguaglio zucchero.

2) Le offerte debbono riferirsi a quantitativi non inferiori a q.li 11.000 netti — più o meno 5 % — di zucchero bianco di 2ª e/o 3ª categoria destinato ad usi industriali, in sacchi di carta e/o juta e/o cotone e/o altre confezioni recanti l'indicazione in vigore nel paese di origine, nella lingua del paese medesimo, *e/o in Italia, da sdoganarsi entro il 30 giugno 1970.*

3) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata:

ad indire le gare stabilendo le condizioni dei relativi bandi nonchè le garanzie che debbono essere prestate dagli operatori;

a fissare la quota parte del sovrapprezzo ritenuto congruo da versare alla cassa;

ad esaminare le offerte ricevute;

ad aggiudicare le importazioni in relazione al quantitativo ed alla quota del sovrapprezzo offerti;

ad adottare ogni altra decisione per l'esecuzione delle singole operazioni d'importazione.

4) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata a praticare lo stesso trattamento risultante per l'offerta con quota di sovrapprezzo più bassa accettata nella gara di cui al precedente *punto 1), alle importazioni di zucchero di 2ª e/o 3ª categoria,* destinato esclusivamente ad usi industriali, effettuate da operatori che non abbiano partecipato alla gara suddetta.

Queste operazioni non devono superare 10.000 q.li — più o meno 5 % — per ogni azienda utilizzatrice fino alla concorrenza di complessivi q.li 100.000.

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda a mezzo lettera raccomandata da far pervenire alla Cassa conguaglio zucchero entro gli stessi termini che saranno previsti per la gara di cui al punto 1); tale domanda, che non dovrà essere accompagnata da fidejussione, indicherà tutti gli elementi che saranno previsti nel bando per la partecipazione alla gara, fatta eccezione della quota di sovrapprezzo offerta.

Qualora le quantità in tal modo richieste entro il termine stabilito dovessero essere superiori al quantitativo complessivo di q.li 100.000, le quantità stesse saranno proporzionalmente ridotte.

La Cassa entro il giorno successivo all'effettuazione della gara darà comunicazione agli interessati delle quantità accettate e della quota di sovrapprezzo che dovrà essere versata.

5) Gli operatori aggiudicatari della gara di cui al punto 1) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 4) dovranno denunciare alla Cassa conguaglio zucchero, in tempo utile per gli adempimenti di cui al successivo punto 6), gli elementi atti ad individuare il porto di sbarco e la località di frontiera dove avverrà il transito dello zucchero, la dogana dove verranno effettuate le operazioni di sdoganamento, nonchè, per gli operatori che non siano industrie utilizzatrici, il nome dei destinatari delle singole partite, nonchè lo stabilimento presso il quale lo zucchero sarà utilizzato.

Le operazioni di importazione e sdoganamento dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 1970, e dovranno essere eseguite con la procedura e le formalità previste dal decreto ministeriale 21 dicembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 524 del 29 dicembre 1967) per l'applicazione dell'I.G.E. nella misura del 2,30 %.

6) La Cassa conguaglio zucchero, previ accordi con il Ministero delle finanze, fornirà alla direzione generale delle dogane i dati relativi alle importazioni di zucchero aggiudicate in gara, od attribuite secondo la procedura del precedente punto 4), per la riscossione da parte delle dogane del sovrapprezzo ridotto.

7) Le dogane, via via che effettueranno le operazioni di sdoganamento di cui al presente provvedimento, comunicheranno alla direzione generale delle dogane ed alla Cassa conguaglio zucchero i dati relativi alle operazioni effettuate.

8) Qualora venga constatata la non osservanza delle condizioni stabilite dal presente provvedimento e dal bando di gara, lo zucchero importato sarà gravato, oltre che della differenza I.G.E. sul prezzo praticato all'acquirente di cui all'art. 32 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1967, anche della differenza del sovrapprezzo non corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero.

9) La Cassa conguaglio zucchero, nel dare attuazione al presente provvedimento, disporrà per l'acquisizione degli elementi atti a valutare l'evoluzione della situazione dell'approvvigionamento dello zucchero destinato ad usi industriali al fine di formulare eventuali proposte di ulteriori provvedimenti.

Roma, addì 24 ottobre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
MAGRÌ

(10105)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Pia Bartolotta in Gonella, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;

Padre Enrico Bobola O.M.V., cappellano della « Casa dell'Amore Fraterno » per l'assistenza dei liberati dal carcere.

Roma, addì 9 ottobre 1969

Il Ministro: GAVA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alla sottoindicata persona:

Elena Apriata ved. Nicoletti, benemerita nell'assistenza carceraria e post-carceraria. Benefattrice dell'Opera Divin Redentore - Casa dell'Amore Fraterno di Roma.

Roma, addì 9 ottobre 1969

Il Ministro: GAVA

(10054)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.404.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10052)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10053)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 302-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 302-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Marongiu Eligio Dario, con sede in Vicenza, via Ortigara n. 27.
Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.
Si diffidano eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9839)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 331-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 331-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Rigon Giacomo, con sede in Vicenza, via Bonato, n. 2.
Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.
Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9840)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 368-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 368-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Faggion Paolo, con sede in Vicenza, via R. Pasi, n. 32.
Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.
Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9848)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 72-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 72-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Girardello Enzo, con sede in Vicenza, via Monte Novegno, n. 34.

(9866)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 372-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 372-VI, a suo tempo assegnato alla ditta Sgreva Sofia, con sede in Arcugnano (Vicenza), via Umberto I, n. 25.

(9867)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 151-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 151-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Trotti Eliseo, con sede in Casorato Sempione (Varese), via XXV Aprile, n. 4.

(9868)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-RO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-RO », a suo tempo assegnato alla ditta Sarto Aldo, con sede in Adria (Rovigo), via Pietro Pegalini, n. 6.

(9869)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-RO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 3-RO », a suo tempo assegnato alla ditta Rigobello Leandro, con sede in Lendinara (Rovigo), via C. Battisti, n. 3.

(9870)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 414-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 414-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Saggiotti Sergio, con sede in Vicenza, via E. Morosini, n. 13.

(9872)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 149-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 149-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Puricelli Ermanno, con sede in Gallarate (Varese), via De Amicis, n. 14.

(9873)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 8-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Vitali Ottorino, con sede in Voghera (Pavia), via Piacenza, n. 33.

(9843)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 13-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 13-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Baiardi Carlo, con sede in Mortara (Pavia), via Cavour, n. 20.

(9844)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 16-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Beolchi Giovanni, con sede in Vigevano (Pavia), via G. Silva, n. 8.

(9845)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 65-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 65-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Bertani Giuseppe, con sede in Verona, via Gelosine, n. 60.

(9846)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 9-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 9-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Baiardi Carlo, con sede in Mede (Pavia), via V. Emanuele, n. 6.

(9847)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 44-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 44-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Maggioni Guido, con sede in Verona, via Nicola Mazzara, n. 1.

(9849)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Ghia Luigi, con sede in Robbio (Pavia), via Roma, n. 3.

(9850)

MINISTERO DEL TESORO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970.

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 1ª/1970 alla 15ª/1970) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197 ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1960.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(10082)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Ancona

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, n. 463, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ancona, per il comprensorio « Grazie-Cappuccini ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9914)

Variante al piano di zona del comune di Livorno

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, n. 541, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Livorno per i comprensori di via Bastia e via di Popogna (località La Rosa).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9928)

Variante al piano di zona del comune di Arezzo

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1969, n. 370, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Arezzo per il comparto Giovi del comprensorio Frazioni.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9987)

Variante al piano di zona del comune di Venezia

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, n. 529, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Venezia - Nucleo *B* (Bissuola sud).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10050)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti di terreni del torrente Ausa in comune di Rimini

Con decreto 30 luglio 1969, n. 683 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti di terreni del torrente Ausa in comune di Rimini (Forlì), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 75, mappali 1-*b* (mq. 213); 1-*c* (mq. 34) e 790 (mq. 114) di complessivi mq. 361 ed indicati nella planimetria rilasciata l'8 marzo 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9927)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, registro n. 35 Finanze, foglio n. 223, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Giuseppe Ripoli e conseguentemente è stato annullato — salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione — il decreto ministeriale 15 maggio 1963, concernente l'esclusione del ricorrente dal concorso per esami ad ottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione provinciale (ora periferica) delle imposte dirette, bandito con decreto ministeriale 15 maggio 1962.

(9988)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Visto il proprio provvedimento in data 23 settembre 1959, col quale l'avv. Giovanni Giugno è stato nominato commissario liquidatore della predetta cassa;

Visto il proprio provvedimento in data 22 ottobre 1953, col quale l'avv. Giuseppe Colajanni, l'avv. Alfonso Trigona della Floresta ed il rag. Girolamo Virgadamo sono stati nominati componenti del comitato di sorveglianza della cassa medesima;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Lacagnina è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Domenico Zerilli, ins. Francesco Marino e dott. Enrico Marrocco sono nominati componenti del comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1969

Il Governatore: CARLI

(10047)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 29 settembre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli) in liquidazione coatta, il sig. Giuseppe Fidale è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9917)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1963 e 1964); 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissione 1964, 3ª emissione, 4ª emissione e 5ª emissione).

Si notifica che il giorno 17 novembre 1969, alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

A) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 142 titoli di » 500.000
» 641 titoli di » 1.000.000

in totale n. 863 titoli per il complessivo valore nominale di lire 716.000.000 così ripartiti:

1) Emissione 1963:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 142 titoli di » 500.000
» 525 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 600.000.000;

2) Emissione 1964:
n. 116 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 116.000.000;

B) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Export »*:

1) *Ammortizzabili in* 5 *anni*:
Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 813 titoli di L. 500.000
» 2.660 titoli di » 1.000.000

in totale n. 3.473 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.066.500.000 così ripartiti:

a) con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1971:
n. 317 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 317.000.000;

b) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972:
n. 200 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 200.000.000;

c) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972 - 2ª tranche:
n. 498 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 498.000.000;

d) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973:
n. 38 titoli di L. 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 94.000.000;

e) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973 - 2ª tranche:
n. 75 titoli di L. 500.000
» 150 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000;

f) con la dicitura 1° gennaio 1969-1° gennaio 1974:
n. 700 titoli di L. 500.000
» 1.420 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.770.000.000;

2) *Ammortizzabili in* 20 *anni, suddivise in* 8 *tranches, rimborsabili entro il* 1° *gennaio* 1989:
Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 50.000
» 131 titoli di » 500.000
» 341 titoli di » 1.000.000

in totale n. 509 titoli per il complessivo valore nominale di L. 408.350.000, così ripartiti:

a) con la dicitura 1° gennaio 1965-1° gennaio 1989:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 100.000.000;

b) con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1989:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

c) con la dicitura 1° luglio 1966-1° gennaio 1989:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

d) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1989:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

e) con la dicitura 1° luglio 1967-1° gennaio 1989:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

f) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1989:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

g) con la dicitura 1° luglio 1968-1° gennaio 1989:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

h) con la dicitura 1° gennaio 1969-1° gennaio 1989:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

C) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 253 titoli di L. 50.000
» 329 titoli di » 500.000
» 1.093 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.675 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.270.150.000, così ripartiti:

1) Emissione 1964:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 230 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 293.500.000;

2) 3ª Emissione:
n. 486 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 486.000.000;

3) 4ª Emissione:
n. 133 titoli di L. 50.000
» 233 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 239.650.000;

4) 5ª Emissione:
n. 50 titoli di L. 50.000
» 209 titoli di » 500.000
» 144 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 251.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 22 ottobre 1969

(10083)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Commissione esaminatrice del concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti di aiuto ricevitori del lotto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1969, registro n. 11, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso per esame speciale per il conferimento di duecentoventiquattro posti di aiuto ricevitore del lotto;

Considerato che con il predetto decreto si faceva riserva di nominare la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi spettanti ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici nei concorsi di assunzione e di promozione nell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti di aiuto ricevitore del lotto, indicato nelle premesse, è costituito nel modo seguente:

Presidente:

Pappalardo dott. Carmelo, ispettore generale dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Membri:

Bonavita dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Caruso dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Parziale dott. Enrico, direttore di sezione dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal sig. Basso Santo, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

La spesa relativa, prevista in L. 100.000 farà carico sul capitolo 1052 dell'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1969
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 364

(10101)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata, nell'ordine appresso indicato:

1. Ronza dott. Vincenzo	punti	90,59	su 132
2. Belvedere dott. Giuseppe	»	85,36	»
3. Palatiello dott. Vincenzo	»	84,69	»
4. Cerruti dott. Carlo	»	84,13	»
5. Montefusco dott. Gerardo	»	84 —	»
6. Zingaretti dott. Vincenzo	»	80,88	»
7. Dell'Isola dott. Erasmo	»	80,43	»
8. Romano dott. Giacomo	»	79,34	»
9. Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
10. Sparano dott. Martino	»	78,83	»
11. Rocchi dott. Carlo	»	78,36	»
12. Miele dott. Amedeo	»	77,77	»
13. Verga dott. Vincenzo	»	77,16	»
14. De Palma dott. Luigi	»	76,90	»
15. Spani dott. Tommaso	»	76,06	»
16. Scalia dott. Benedetto	»	75,36	»
17. Marceca dott. Ignazio	»	75,27	»
18. Damascelli dott. Antonio	»	74,99	»
19. Sacchitelli dott. Mario	»	74,13	»
20. Mancini dott. Rocco	»	74 —	»
21. Milano Alberto	»	73,66	»
22. Rinaldi dott. Mario	»	73,09	»
23. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
24. Bonini Celso	»	71,95	»
25. Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
26. Caizzi Gaetano	»	71,33	»
27. Imperato dott. Ettore	»	70,33	»
28. Ferrari Nicola	»	70 —	»
29. Vitale Francesco	»	68,83	»
30. Pastore dott. Ettore	»	68,81	»
31. Di Giovine dott. Gaetano	»	68,68	»
32. Puzio Mario	»	68 —	»
33. Perruggino Giovanni	»	64,66	»
34. Zucconi dott. Luciano	»	64,28	»
35. Mignone dott. Pasquale	»	63,84	»
36. Lucà dott Rosario	»	54 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(9829)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore (Parma);

Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salsomaggiore, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti	84,75	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»
3. Springolo dott. Vittorio	»	78,86	»
4. Pittà dott. Giuseppe	»	77,96	»
5. Pace dott. Domenico	»	77,95	»
6. Scolari dott. Giovanni	»	77,43	»
7. Suglia dott. Nicola	»	77,27	»
8. Palmieri dott. Lazzaro G.	»	77,23	»
9. Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
10. Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
11. Lopez dott. Ugo	»	75,99	»

12. Bartelloni dott. Manlio . . . . punti 75,86 su 132
13. Russo Luigi . . . . . » 75,83 »
14. Mastrangelo Domenico . . . . » 75,80 »
15. Milano Alberto . . . . . » 75,66 »
16. Rat Giovanni . . . . . » 75,14 »
17. Spani dott. Tommaso . . . . » 75,06 »
18. Mona Cesare . . . . . » 74,93 »
19. Tucci dott. Domenico, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,57 »
20. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 74,57 »
21. Mauro dott. Luigi . . . . . » 74,47 »
22. Martinotti dott Giacomo . . . » 74,43 »
23. Ilari dott. Vergilio . . . . » 74,21 »
24. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 73,92 »
25. Crisopulli dott . Domenico . . . . » 73,27 »
26. Pastore dott. Ettore . . . . » 71,81 »
27. Di Stefano. Ruggiero . . . . » 71,50 »
28. Sanfratello . Ippolito . . . . » 70,66 »
29. Vitale Francesco . . . . . » 69,83 »
30. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,64 »
31. Maddalone Pasquale . . . . » 69,60 »
32. Mazzaglia Michelangelo . . . . » 69,50 »
33. Mussetti Tranquillo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 68,75 »
34. Rollone Eusebio . . . . . » 68,75 »
35. Dalmazzo Francesco . . . . » 67,06 »
36. Perruggino Giovanni . . . . » 66,66 »
37. Forlani dott. Remo . . . . . » 66,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(9831)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Abano Terme

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Abano Terme (Padova);

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Abano Terme, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo . . . . punti 84,75 su 132
2. Springolo dott. Vittorio . . . » 78,86 »
3. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 77,96 »
4. Pace dott. Domenico . . . . » 77,95 »
5. Suglia dott. Nicola . . . . » 77,27 »
6. Scolari dott. Giovanni . . . . » 77,18 »
7. Dal Fior dott. Domenico . . . » 77,10 »
8. Rinaldi dott. Mario . . . . » 76,09 »
9. Guarini dott. Giuseppe . . . . » 76,02 »
10. Lopez dott. Ugo . . . . . » 75,99 »
11. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 75,86 »
12. Russo Luigi . . . . . . » 75,83 »
13. Milano Alberto . . . . . » 75,66 »
14. Ilari dott. Vergilio . . . . » 75,21 »
15. Rat Giovanni . . . . . » 75,14 »
16. Spani dott. Tommaso . . . . » 75,06 »
17. Tucci dott. Domenico, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,57 »
18. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 74,57 »
19. Mauro dott. Luigi . . . . . » 74,47 »
20. Martinotti dott. Giacomo . . . » 74,43 »
21. Bandoni Raffaello . . . . . » 74,33 »
22. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 73,92 »
23. Crisopulli dott. Domenico . . . » 73,27 »
24. Pastore dott. Ettore . . . . » 71,81 »
25. Di Stefano Ruggiero . . . . » 71,50 »
26. Vitale Francesco . . . . . » 70,83 »
27. Sanfratello Ippolito . . . . » 70,66 »
28. Perri Marziale . . . . . » 70,02 »
29. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,64 »
30. Maddalone Pasquale . . . . » 69,60 »
31. Seclì dott. Ernesto . . . . » 69,55 »
32. Mussetti Tranquillo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 68,75 »
33. Rollone Eusebio . . . . . » 68,75 »
34. Boianelli dott. Fernando . . . » 68,73 »
35. Mazzaglia Michelangelo . . . » 68,50 »
36. Dalmazzo Francesco . . . . » 68,06 »
37. Parini Antonio . . . . . » 66,66 »
38. Forlani dott. Remo . . . . » 66,45 »
39. Franzolin Candido . . . . . » 64,62 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(9833)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.